

Statuto con modifiche statutarie deliberate nell'Assemblea dei Soci de La Bottega dello Sguardo Associazione Culturale APS, del 19 novembre 2022. Registrazione Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Ravenna- Ufficio territoriale di Ravenna- Sportello di Lugo. Registrato il 6 dicembre 2022 al n.3867. serie 3.

La bottega dello sguardo
STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata LA BOTTEGA DELLO SGUARDO ASSOCIAZIONE CULTURALE APS, con sede in Bagnacavallo, via Superiore n.90. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità. L'Associazione è tesa ad incrementare la proposta culturale nell'ambito delle arti e dello spettacolo e la consapevolezza sociale ed artistica dei suoi soci, attraverso la realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e di servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo. Suoi obiettivi prioritari sono:

- a) Educare il cittadino e lo spettatore ad avvicinarsi ai processi culturali e artistici attrezzandosi per leggerli e farsene partecipi. L'educazione all'ascolto e alla visione sarà praticata con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla trasmissione della memoria.**
- b) Promuovere attività di formazione, studio, documentazione e ricerca legate alla vita dello spettacolo, inteso come pratica artistica, disciplina umana, specchio del costume, della vita materiale e modello di forme associative, in epoche e territori diversi.**
- c) Sollecitare, promuovere e organizzare testimonianze e racconti - nelle forme dell'oralità e della scrittura - legati alla rappresentazione e ai momenti spettacolari o festivi delle comunità.**
- d) Attivare un settore di ricerca e documentazione legato espressamente al territorio (con particolare riferimento all'Emilia Romagna) e alle manifestazione di spettacolo e rappresentazione in esso presenti nel corso del tempo; dal censimento degli spazi alle condizioni materiali della produzione artistica, dalle opere agli artisti, dalle pratiche agli strumenti (baracche e burattini/ cinema/teatro/ feste popolari/ balere, case del popolo/ teatri/ sale parrocchiali/ discoteche/ nuovi luoghi di aggregazione giovanile).**

Art.3 - L'associazione individua come punto di riferimento delle proprie attività la costituzione e la cura di una biblioteca/medioteca specialistica dedicata allo spettacolo: teatro, cinema, costume e rappresentazioni popolari.

Nucleo di tale biblioteca è costituito dal fondo bibliotecario e archivistico di Renata M. Molinari che lo affida in gestione senza corrispettivo e senza passaggio di proprietà, sia presente che futuro, alla Associazione col fine immediato di catalogarne i contenuti e immetterli nel sistema delle biblioteche dell'Emilia Romagna, e l'obiettivo ultimo di attivarne una fruizione pubblica direttamente partecipata.

La gestione di cui sopra è a tempo indeterminato, salvo revoca da parte di Renata M. Molinari.

Art. 4- Strumenti. Per perseguire i propri fini e obiettivi l'associazione si propone di:

- realizzare iniziative e attività didattiche rivolte alle scuole, ai singoli e alla comunità;
- organizzare manifestazioni culturali ed eventi di vario genere (convegni, dibattiti, mostre, spettacoli, premi) inerenti ai suoi programmi;
- collaborare con partner aventi finalità e scopi affini a quelli dell'Associazione, attivando in via privilegiata relazioni con gli Enti locali, i teatri, i festival, le università, le biblioteche, gli archivi ed i musei con vocazione simile, anche stipulando con loro apposite convenzioni per progetti specifici;
- attivare e collaborare a progetti europei, nazionali, interregionali o regionali.
- Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato esterno all'Associazione. Potrà altresì svolgere attività editoriale di documentazione e promozione, per la diffusione e la divulgazione

della sua attività e di quella dei suoi soci.

Art. 5

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall' art. 143 e sgg., Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

Al fine del raggiungimento degli intenti sociali l'associazione potrà compiere ogni attività che non sia espressamente in contrasto con la legge o con il presente statuto, potrà accettare donazioni o eredità, conseguire legati e acquistare beni mobili o immobili, esercitare attività marginali di carattere commerciale e produttivo se necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale e senza scopo di lucro.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Art.6- L'associazione **La bottega dello sguardo** è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli aderenti sono:

- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in caso di mancato pagamento, il socio decade;
- soci fondatori o sostenitori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo annuale non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo .

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sull'esito del ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dall'anno in corso purché inviata con un anticipo di almeno tre mesi. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea solo per gravi motivi.

Gli associati recedenti ed esclusi non possono pretendere il rimborso della quota associativa versata né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 8 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,



qualunque sia il valore della quota. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre persone.

Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali dell'Assemblea, depositati nella sede della stessa.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente più della metà degli associati e la deliberazione è valida se presa dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e la delibera è valida se presa dalla maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere prese con la maggioranza di cui al precedente comma. Le assemblee sia Ordinarie che Straordinarie si possono tenere anche utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti collegati "in remoto", la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea o mediante mail o lettera semplice.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della Sede o inviate a mezzo mail o mediante lettera semplice.

Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo il quale procede alla nomina del Presidente e all'attribuzione dei ruoli degli altri consiglieri
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le delibere si assumono con la maggioranza di cui all'articolo 8.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri e un massimo di 5, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività di consiglieri gratuitamente, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio si possono tenere anche utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti collegati "in remoto", la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

In caso di emergenza o pressante necessità il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo con preavviso inferiore ai 20 giorni previsti per le convocazioni ordinarie, fermo restando il tempo di ricezione e conferma della convocazione..

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione **La bottega dello sguardo**. Si riunisce almeno 1 volta all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- progettare e programmare le attività della Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo.
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, come da regolamento;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da conservare nella sede legale, a disposizione dei soci.

Art. 12 - Il Presidente dura in carica 4 anni, è rieleggibile, ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 20 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 14 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 21 comma 3C.C. . Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti all'Assemblea validamente costituita.

Art. 15 - Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.